

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio in forma semplificata, mediante pubblicazione degli atti di giudizio sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, così come disposto dal TARS – Palermo con ordinanza n. 648/2020 Reg.Prov.Coll., pubblicata in data 17.03.2020, resa nel ricorso n. 1945/2018 REG. RIC., proposto da Nurovi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia contro la Assessorato Regionale delle Attività Produttive e altri, si rende noto quanto segue:

AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo – Sezione Interna Prima

NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL PROCEDIMENTO:

n. 1945/18 R.G.

NOMINATIVO DELLA PARTE RICORRENTE:

NUROVI S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, società con sede in Catania, via Misterbianco 1 (CF: 01803830858)

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- D.D.G. n. 383/5.S del 13/3/2018 con il quale il Dirigente Generale, dott. Rosolino Greco, ha approvato, gli elenchi definitivi delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- D.D.G. n. 28/5S del 16/1/2018 di approvazione degli elenchi provvisori delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- nota prot. n. 3188 del 19/1/2018, trasmessa con pec del 22/1/2018, di comunicazione dell'esclusione del progetto dalla procedura;
- nota prot. n. 13943 del 14/3/2018, trasmessa con pec di del 16/3/2018, di notifica dell'esclusione definitiva;
- ove occorra, Avviso pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.2 approvato con D.D.G. n. 1350/5 del 14/6/2017, successivamente modificato con D.D.G. 1675/5 del 18/7/2017, limitatamente al par. 4.4. punto 5 laddove stabilisce che "le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate inammissibili";
- nonché, ove occorra, degli eventuali provvedimenti con cui, sulla base della graduatoria approvata con il 383/5.S del 13/3/2018, venissero impegnate le risorse del PO FESR 2014-2020 (Azione 1.1.2) a favore delle ditte ammesse ad accedere ai relativi finanziamenti; in particolare, risultano allo stato adottati i D.D.G. n. 597/5.S del 19/4/2018 e n. 624/5.S del 24/4/2018;

INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI:

"tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile", individuati nominativamente nell'All. 1 del DDG 2371/19, che si allega al presente avviso;

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:

Con il gravame presentato, la Società ricorrente si duoleva della automatica esclusione per irregolarità documentale del progetto di cui si chiedeva il finanziamento e ciò senza che gli uffici avessero previamente compulsato l'istante al fine di integrare/regolarizzare la documentazione presentata e di controdedurre in ordine alle criticità riscontrate. La decisione, in particolare, si appalesava illegittima sotto due profili: da un lato, la conclusione dell'istruttoria e l'esclusione *de plano* della domanda per ragioni esclusivamente legate alla produzione documentale effettuata risultavano violare l'art. 6 L. 241/1990, dall'altra si contestava la disparità di trattamento rispetto ad altri casi identici (caratterizzati cioè dalla medesima mancata produzione di una o più dichiarazioni da allegare alla domanda) in cui la

stessa Amministrazione aveva assicurato al privato la partecipazione al procedimento nelle forme e con gli effetti riconosciuti dall'ordinamento.

L'atto introduttivo del giudizio contestava, in particolare, sotto un primo profilo, violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo in relazione alla L. 241/1990 avendo ritenuto *tamquam non esset* la produzione documentale inoltrata dalla Società ricorrente, a seguito della ricezione della *Comunicazione di esclusione* del 19/1/2018. Ancor prima, si contestava all'Amministrazione di non aver avanzato, a seguito della rilevata carenza, richiesta di integrazione documentale, trattandosi di una lacuna certamente (e facilmente) superabile nell'interlocuzione con il privato, così come, infatti, accaduto in altri casi identici (e così, difatti, è accaduto nel caso di specie, in cui la Società non ha avuto alcuna difficoltà ad inoltrare in tempi brevissimi, una volta ricevuta la prima comunicazione, il documento mancante).

Come è noto, per giurisprudenza consolidata, l'amministrazione non può autonomamente e arbitrariamente stabilire la sanzione dell'esclusione per carenza documentale: ciò vale anche nel caso in cui l'omissione riguardi una dichiarazione prescritta dalla legge di gara (cfr. TAR Campania, Salerno, sent. 133/2018), ed è esattamente quello che è accaduto nel caso di specie.

L'omissione riscontrata dagli uffici nella domanda di partecipazione della Nurovi s.r.l. riguarda l'all. A sez. b: si tratta della dichiarazione da rendere nel caso di impresa istante *collegata ai sensi dell'all. 1 Reg. 651/2014* e avente a oggetto i dati identificativi degli operatori economici collegati, direttamente o indirettamente, o associati al concorrente. In merito, si rileva che tale dichiarazione ha la finalità di determinare la dimensione aziendale dell'istante rispetto alle categorie dell'All. 1 del Regolamento europeo n. 651/14 atteso che il bando in oggetto è riservato alle Micro, Piccole e Medie imprese (classificate, come è noto, in base al fatturato e al numero di dipendenti). Il dato relativo alla classe dimensionale dell'odierna ricorrente risultava già dall'All. 1, ritualmente allegato alla domanda, ove era dichiarato che trattasi di piccola impresa. L'all. A, pertanto, omesso nel caso di specie, è una dichiarazione meramente integrativa ed esplicativa di quanto già indicato nell'All. 1 perché semplicemente rappresentativa, in concreto e nello specifico, dei dati relativi al fatturato e al personale impiegato nelle imprese collegate all'istante sicché la sua mancata produzione non può dirsi irregolarità essenziale non sanabile della domanda. In ogni caso, tale documento è stato prontamente prodotto dall'odierna ricorrente non appena resa edotta della carenza: l'inoltro, infatti, è avvenuto con pec del 2/2/2018, a fronte di una comunicazione ricevuta il 22/1/2018, con un ampio margine di anticipo rispetto a quella che sarebbe stata la conclusione della procedura, avvenuta con provvedimento del 13 marzo scorso, dunque più di un mese dopo. Gli uffici avevano il dovere di valutarla al fine di saggiare la completezza e correttezza della domanda. Inspiegabilmente, ciò non è accaduto nel caso di specie, nel quale nessun confronto con il privato è stato sollecitato, e ciò a differenza di altri casi identici.

STATO DEL PROCEDIMENTO:

Sulla base delle censure avanzate, ravvisato il *fumus boni iuris*, il Tribunale adito accoglieva l'invocata tutela cautelare e disponeva l'ammissione (provvisoria) della ricorrente alla successiva fase istruttoria, ad esito della quale, la domanda della Società ricorrente è stata ammessa al richiesto finanziamento (v. D.D.G. n. n. 2371/5.S del 23/7/2019 qui allegato).

Giunta l'udienza di trattazione, il Collegio, ravvisava la necessità di integrare il contraddittorio in vista della decisione di merito, così disponendo: *"- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esume; - ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza*

e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile; - la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10 (dieci); - l'Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima): a) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ponendoli a carico del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive; b) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati; c) fissa la pubblica udienza del 19 novembre 2020 per la prosecuzione del giudizio”.

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

il testo integrale del ricorso iscritto al n. 1945/2019 R.G. è allegato al presente avviso;

TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 648/2020 REG.PROV.COLL.;

il testo integrale dell'ordinanza n. 648/2020 REG.PROV.COLL. è allegato al presente avviso.

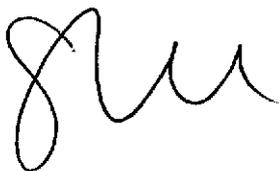
ULTERIORI INFORMAZIONI:

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1945/2018) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo. Sul sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale delle Attività produttive, vengono pubblicati unitamente, al presente avviso, anche il ricorso R.G. n. 1945/2018, l'Ordinanza Collegiale del 17 marzo 2020 n. 648 e l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati nei cui confronti viene integrato il contraddittorio, siccome inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 del D.D.G. n. 2371/19.

Si allegano:

- 1) ricorso n. 1945/2018 REG. RIC.;
- 2) ordinanza n. 648/2020 Reg.Prov.Coll., pubblicata in data 17.03.2020;
- 3) DDG 2371/19.

Avv. Simona Russello



La sottoscritta, avv. Simona Russello, procuratore di Nurovi s.r.l., attesta che la presente copia digitale dell'avviso di notificazione è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta per scansione.